

Scheda 6 – ORARIO RIDOTTO, PREAVVISO, LICENZIAMENTO, DISOCCUPAZIONE

Orario ridotto

Corrisponde alla Cassa Integrazione italiana, riguarda quindi i periodi di sospensione parziale dal lavoro (senza licenziamento) a causa di situazioni di crisi aziendale. In questo caso l'assistenza della Cassa Disoccupati Svizzera è estesa anche ai frontalieri. Il frontaliere che lavora a orario ridotto ha diritto a percepire l'indennità di disoccupazione parziale. In determinati settori (edilizia, giardinaggio), in caso di intemperie che impediscano il lavoro, il lavoratore, anche frontaliere, ha diritto a un'indennità sostitutiva pari all'80% del suo salario, con un periodo di carenza di indennità (franchigia) pari a 2 giorni.

Preavviso/Licenziamento

Il lavoratore che viene licenziato ha diritto ad un periodo di preavviso come stabilito dal contratto o dal codice delle obbligazioni, salvo i casi di licenziamento per motivi gravi. Durante il periodo di prova, il preavviso è di una settimana.

Superato il periodo di prova, il preavviso è di:

- 1 mese entro il 1° anno di lavoro;
- 2 mesi dal 2° anno fino al 9° anno;
- 3 mesi oltre il 9° anno di lavoro.

Disoccupazione

In caso di licenziamento, il frontaliere non può beneficiare dell'indennità pagata dalla Cassa Disoccupati Svizzera.

Il lavoratore frontaliere, indipendentemente dalla sua nazionalità, ha diritto a richiedere l'indennità di disoccupazione soltanto nello Stato di residenza, in Italia la Naspi.

La domanda potrà essere richiesta tramite i patronati sindacali.

I documenti necessari per richiedere la Naspi sono:

- ✓ carta identità
- ✓ codice fiscale
- ✓ lettera di licenziamento o contratto a termine
- ✓ certificato internazionale rilasciato dal datore di lavoro
- ✓ PDU1 rilasciato dalla cassa disoccupazione svizzera
- ✓ copia permesso G
- ✓ codice IBAN

La domanda di disoccupazione potrà essere richiesta tramite gli uffici dei patronati.